



FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO
DI PONTE SAN PIETRO
ONLUS

STATUTO

Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro Onlus

Via Matteotti, 5 - 24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel./Fax 035 611.055 - e-mail: segreteria@casadiripospo.it - www.rsaponte.it
Cod. Fisc. 82000550168 - P.IVA 01837860160
Ente Morale con R.D. n. 1999 del 21/11/40

-----S T A T U T O -----

-----PREMESSA E CENNI STORICI-----

La Casa di Riposo per i Vecchi è sorta nel 1937 con fondi iniziali della Maestranza e dei Titolari del Cottonificio Le-
gler, subito integrati da contributi del Comune di Ponte San
Pietro e di generosi privati cittadini.-----

E' stata eretta in Ente Morale con Regio decreto 21 novembre
1940 n.1999 registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio
1941 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 28 feb-
braio 1941.-----

Distrutta dai bombardamenti aerei del 1944 è stata ricostrui-
ta, in quanto Ente Morale, a cura dello Stato e riaperta
all'esercizio il 1° ottobre 1949.-----

La Casa di Riposo aveva per scopo principale il ricovero dei
"vecchi lavoratori" ed "inabili al lavoro" indigenti, del Co-
mune di Ponte San Pietro, che abbiano raggiunti i limiti di
età agli effetti della pensione della vecchiaia o che godano
di pensione per invalidità contratta sul lavoro e che comun-
que abbiano riconosciuto bisogno di assistenza.-----

-----Titolo I° - Denominazione e Sede-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fonda-
zione Casa di Riposo di Ponte San Pietro" - organizzazione
non lucrativa di utilità sociale.-----

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i

terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "R.S.A. - Ponte San Pietro ONLUS". Ha altresì l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".-----

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più Regolamenti esecutivi.-----

La Fondazione ha sede legale in Ponte San Pietro, Via Matteotti n.5. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.-----

-----Titolo II° - Scopo e mezzi-----

-----ARTICOLO 2-----

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nei settori della assistenza sociale e socio sanitaria e della assistenza sanitaria, ed adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari sia di natura residenziale o semiresidenziale sia riguardanti il territorio.-----

La Fondazione svolge la propria attività con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani, con prioritario

intento verso i residenti nel Comune di Ponte San Pietro.-----

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.-----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.-----

-----ARTICOLO 4-----

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.90 del 9 ottobre 2003.-----

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al

raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio reinvestendo le somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali, ad eccezione dei casi in cui ciò sia reso assolutamente necessario al fine di ripianare perdite d'esercizio, sentito il parere dell'Organo di Revisione contabile.-----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----ARTICOLO 5-----

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:-----

- a) Con i redditi derivanti dal patrimonio;-----
- b) Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;-----
- c) Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;-----
- d) Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle

finalità previste dallo Statuto, con osservanza della lettera
d), comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazio-
ni.-----

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsia-
si entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non
sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione può
pertanto darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto
versato alla Fondazione a titolo di versamento al fondo di
dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipa-
zione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipa-
zione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo par-
ticolare né per successione a titolo universale, né per atto
tra vivi né a causa di morte.-----

----Titolo III° - Organi amministrativi della Fondazione-----

-----ARTICOLO 6-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----

-----ARTICOLO 7-----

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione,
composto da cinque membri effettivi che durano in carica cin-
que anni.-----

2. Trenta giorni prima della scadenza i componenti il c.d.a.

uscente provvederanno a nominare tre componenti del nuovo

Consiglio di Amministrazione.-----

-3. Per la nomina del quarto e del quinto componente provve-

derà il Comune di Ponte San Pietro. Tra i componenti nominati

dal Comune dovrà essere scelto il Presidente.-----

4. Successivamente, ad ogni scadenza prevista, il rinnovo av-

verrà con le modalità di cui ai punti 2 e 3.-----

5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più compo-

nenti nominati dal c.d.a. il diritto di nomina spetterà ai

residui componenti nominati dal c.d.a. medesimo.-----

6. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più compo-

nenti nominati dal Comune di Ponte San Pietro il diritto di

nomina spetterà al Comune di Ponte San Pietro.-----

7. Il Presidente uscente, entro dieci giorni dalla acquisi-

zione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla con-

vocazione degli amministratori nominati. Sino all'avvenuta

nomina del nuovo Presidente la seduta è presieduta dal consi-

gliere più anziano d'età.-----

8. Non potranno essere eletti membri del Consiglio di Ammini-

strazione:-----

a) coloro che fanno parte degli organismi previsti dall'art.

25 del codice civile per esercitare il controllo sulle Fonda-

zioni;-----

b) coloro che sono funzionari dei suddetti Uffici che eserci-

tano il controllo sulle Fondazioni;-----

c) coloro che ricoprono la carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere del Comune di Ponte San Pietro, nonché cariche analoghe in Organismi di diritto pubblico che hanno in atto rapporti contrattuali e di convenzione con la Fondazione.-----

9. Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri cui siano affidate deleghe operative può essere corrisposta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, stabilita in modo anche differenziato all'inizio di ogni anno sociale, in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

10. Spetta inoltre ai componenti del C.d.a. il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del proprio mandato e giustificate.-----

11. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.-----

-----ARTICOLO 8-----

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo, gestione, programmazione ed indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni, in particolare, sulle seguenti materie:-----

a) Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro - tempore.-----

b) Elegge al suo interno il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri.-----

c) Approva il bilancio o rendiconto annuale assieme ad una relazione morale e finanziaria.-----

d) Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di legge. Le modificazioni statutarie sono assunte con la partecipazione di tutti i consiglieri eletti. Qualora la modificazione statutaria riguardi la composizione del Consiglio di Amministrazione od il potere di nomina dei consiglieri disposti dal presente statuto, si dovrà preventivamente acquisire il parere vincolante del Consiglio Comunale di Ponte San Pietro.-----

e) Delibera la modifica della composizione del Consiglio di amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art.17, comma c, del Dlgs 207/2001.-----

f) Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione.---

g) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.-----

h) Adotta i regolamenti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 1° del presente Statuto.-----

i) Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore nonché il Segretario della Fondazione, esterni al Consiglio, tenendo

conto di quanto previsto dal successivo articolo 13.-----

j) Approva un bilancio previsionale, determina i budget di spesa e ne approva le eventuali modifiche.-----

k) Può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le specifiche funzioni ed attribuendo i relativi poteri. Può inoltre nominare uno o più procuratori, anche fra persone estranee all'Organo amministrativo, sempre fissandone le specifiche funzioni ed attribuendo i relativi poteri-----

l) Definisce annualmente l'ammontare delle rette dovute dagli ospiti.-----

-----ARTICOLO 9-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità è prevista la prevalenza del voto del Presidente. I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado.

Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali.-----

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro

che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta si
deve farne menzione nei verbali.-----

-----ARTICOLO 10-----

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed
ha la facoltà di rilasciare procure speciali nelle forme di
legge e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i
rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni u-
tile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni
altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.---

Convoca il Consiglio di Amministrazione almeno quattro volte
all'anno. Redige la relazione morale che accompagna il bilan-
cio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.-----

-----ARTICOLO 11-----

Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di
assenza od impedimento dello stesso.-----

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice-
presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più
anziano per data di nomina. A parità di data di nomina le
funzioni sono assunte dal più anziano di età.-----

-----Titolo IV° - Amministrazione e norme generali-----

-----ARTICOLO 12-----

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Presidente.-----

Allo stesso possono essere attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione nonché, su delega, autonomia gestionale e di spesa per il conseguimento di specifici obbiettivi, facoltà di firma sulla corrispondenza e sui documenti identificati dalla delega medesima.-----

-----Titolo V°-----

Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

-----ARTICOLO 13-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio o rendiconto annuale, accompagnato da una relazione morale e finanziaria.-----

La Fondazione è obbligata alla formazione di un bilancio preventivo annuale nelle forme vigenti pro-tempore.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.-----

E' fatto espresso divieto della Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della me-

desima ed unitaria struttura.-----

-----ARTICOLO 14-----

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.-----

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.-----

Il Consiglio di Amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla obbligatoria devoluzione del patrimonio residuo a favore di ONLUS residenti o con sede operativa a Ponte San Pietro, o ai fini di pubblica utilità, indicate dal Consiglio stesso o dal Consiglio Comunale di Ponte San Pietro sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----ARTICOLO 15-----

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti.-----

-----ARTICOLO 16-----

